

# IL BILANCIO DI ESERCIZIO ASSICURATIVO IAS/IFRS: PRIME VALUTAZIONI SUI PROFILI FISCALI

*La tassazione delle imprese di assicurazione:  
panoramica sui principali profili (IRES, IRAP, IRM)*

**Gianfilippo Scifoni,**  
*Responsabile Servizio Fiscale ANIA*

**Roma, 21 ottobre 2024**

Ania

Associazione Nazionale  
fra le Imprese Assicuratrici

## Una premessa... ...*de iure condendo*



Il transito ai principi contabili internazionali per i bilanci d'esercizio delle imprese di assicurazione dovrebbe essere guidato dalle due seguenti "stelle polari"



### SEMPLIFICAZIONE

(cfr. la legge delega per la riforma fiscale)




### NEUTRALITÀ

(cfr. il D.lgs. n. 38/2005)

# La legge delega per la riforma fiscale (L. n. 111 del 2023)

→ l'obiettivo della semplificazione e razionalizzazione della base imponibile ai fini IRES



Nella legge delega per la riforma fiscale (L. n. 111/2023) nell'articolo 9 è contenuto uno specifico principio direttivo finalizzato all'introduzione di misure miranti alla **SEMPLIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE** dei criteri di determinazione del reddito d'impresa *al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi* attraverso, tra l'altro, il **rafforzamento del processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici**



Limitazione delle variazioni in + e in - da apportare alle risultanze del C/E



quali, ad es., quelle relative agli ammortamenti, alle opere e servizi di durata ultrann., alle diff. su cambi per le operaz. in valuta




**N.B.** Possibilità di subordinare tale avvicinamento alla revisione legale dei conti (o ad altro tipo di certificazione)

Ania

Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici

## Il contesto contabile di riferimento - cenni

### → la prima applicazione dei principi contabili internazionali (IFRS 1)



L'IFRS 1 prevede che in sede di prima applicazione degli IAS/IFRS - cd. "*first time adoption*" (FTA) - nello stato patrimoniale di apertura devono essere:


- **rilevate ovvero eliminate** tutte le attività e le passività la cui iscrizione è richiesta ovvero non è più consentita dagli IAS/IFRS;
- **riclassificate** le poste rilevate come attività, passività o componenti del patrimonio netto in conformità agli IAS/IFRS;
- e, inoltre, applicati gli IAS/IFRS nella **valutazione** di tutte le attività e passività rilevate.

Tali rettifiche, in quanto attinenti a fatti e operazioni **precedenti** alla transizione agli IAS/IFRS, sono **imputate direttamente agli utili portati a nuovo** o ad altra voce del patrimonio netto (c.d. "riserve da FTA").

## UN PO' DI "STORIA "...

Da dove veniamo


### I. D.lgs. n. 38/2005



## - IL PRINCIPIO DI NEUTRALITÀ -

Si tratta del principio sul quale si è fondata la disciplina fiscale a suo tempo stabilita per l'adozione dei principi contabili internazionali da parte dei soggetti a ciò tenuti (o facoltizzati) in forza delle previsioni del D.lgs. n. 38/2005 (nello specifico, istituti di credito e società quotate).

...per effetto del quale...




...l'adozione dei principi contabili internazionali per la redazione del bilancio d'esercizio delle imprese sarebbe dovuta avvenire salvaguardando, **nei limiti del possibile**, la neutralità dell'imposizione rispetto ai diversi criteri di redazione del bilancio di esercizio (cfr. Senato della Repubblica del 28 febbraio 2005 – Relazione Illustrativa al D.lgs. n. 38/2005).

## UN PO' DI "STORIA" ...

Da dove veniamo


I. D.lgs. n. 38/2005



## - IL PRINCIPIO DI NEUTRALITÀ -

Tale principio, traslato nel contesto attuale di pressoché generalizzata applicazione degli IAS/IFRS per i bilanci d'esercizio (eccezion fatta, allo stato presente, per le imprese di assicurazione), si traduce nella...

NECESSITÀ




di garantire a queste ultime un **transito graduale** – sotto il profilo fiscale – nella nuova piattaforma contabile, evitando il determinarsi di fenomeni di duplicazione della tassazione o, all'opposto, di salti d'imposta.

# UN PO' DI "STORIA"...

## Da dove veniamo

### I. D.lgs. n. 38/2005



Nella ricordata ottica del principio di neutralità l'articolo 13 del D.lgs. n. 38/2005:

- ha previsto che le disposizioni di cui agli artt. 83 e 109, comma 4, del T.U.I.R. debbano applicarsi *anche* ai componenti **imputati direttamente a patrimonio netto** nel primo esercizio di applicazione dei principi contabili internazionali.

Ciò al fine di assicurare la potenziale rilevanza delle componenti imputate a patrimonio in sede di FTA;


- ha introdotto alcune specifiche disposizioni che **neutralizzano** gli effetti reddituali (positivi o negativi) che, altrimenti, verrebbero a manifestarsi in sede di FTA.



# UN PO' DI "STORIA" ...

## Da dove veniamo

### I. D.lgs. n. 38/2005



In particolare, l'articolo 13, commi 2, 5 e 6, del D.lgs. n. 38/2005 ha previsto:


- la possibilità, a certe condizioni, di mantenere per i **beni fungibili** i criteri fiscali adottati in precedenza;
- l'irrilevanza fiscale dei **costi eliminati dallo stato patrimoniale**, perché non più capitalizzabili (è il caso, ad esempio, degli oneri pluriennali quali spese di pubblicità, spese di ricerca, costi d'impianto e di ampliamento che lo IAS 38 non consente di capitalizzare);
- l'irrilevanza fiscale dei **costi già imputati a conto economico e ripristinati nell'attivo patrimoniale** (è il caso, ad esempio, dell'avviamento che, in quanto attività a vita utile indefinita, in ottica IAS/IFRS non è più soggetto ad un processo di ammortamento, ma è sottoposto annualmente alla verifica della perdita durevole di valore, c.d. "impairment test");



## UN PO' DI "STORIA"...

Da dove veniamo

### I. D.lgs. n. 38/2005




In particolare, l'articolo 13, commi 2, 5 e 6, del D.lgs. n. 38/2005 ha previsto (segue...):

- l'irrilevanza fiscale delle eliminazioni dal passivo di taluni **fondi di accantonamento considerati dedotti** (ci si chiede se il principio posto dalla norma possa essere esteso ad altre fattispecie di stralcio di fondi non espressamente contemplati. **N.B.** Con specifico riferimento al **fondo TFR**, che in ottica IAS è calcolato su basi attuariali, l'importo complessivo dell'accantonamento deducibile non può, in ogni caso, superare quello determinato in base alle regole dell'articolo 2120 del codice civile, come precisato nella circolare dell'Agenzia delle entrate 28 febbraio 2011, n. 7/E, par. 4.2).

# UN PO' DI "STORIA" ...

## Da dove veniamo

### I. D.lgs. n. 38/2005



La **tendenziale** neutralità fiscale delle FTA avvenute prima del 2008 (*i.e.* prima dell'introduzione del principio di "derivazione rafforzata" ad opera della legge finanziaria 2008, n. 244/2007) era assicurata:

- dall'articolo 13 del D.lgs. n. 38/2005;
- dalle specifiche norme di variazione (*rectius*, di sterilizzazione di componenti reddituali negativi o di ripartizione temporale di componenti reddituali positivi) del T.U.I.R.;
- dal (tradizionale) sistema di derivazione giuridica.

**N.B.** Alcune rettifiche operate in sede di FTA (nello specifico, quelle non oggetto di apposite previsioni di sterilizzazione) erano, tuttavia, fiscalmente rilevanti (come, ad esempio, nel caso dell'iscrizione di derivati speculativi).


## UN PO' DI "STORIA"...

Da dove veniamo

### II. Legge Finanziaria 2008 (n. 244/2007)



**La conferma della "neutralità" dell'FTA**



L'articolo 1, comma 59 della legge finanziaria 2008 (n. 244/2007), nel confermare il principio di (*tendenziale*) neutralità fiscale delle FTA, ha stabilito che – anche per quelle post 2007 – resta ferma l'applicazione dell'art. 13 del D.Lgs. n. 38/2005.

In tal modo, il legislatore della finanziaria 2008 si è preoccupato di garantire ai soggetti che adottino gli IAS a partire dal 2008, vale a dire in vigenza del principio di "derivazione rafforzata", **un regime di neutralità analogo** a quello applicato ai soggetti che avevano adottato i principi contabili internazionali in precedenza.


# UN PO' DI "STORIA" ...

## Da dove veniamo

## II. Legge Finanziaria 2008 (n. 244/2007)



## La "derivazione rafforzata"



La legge finanziaria 2008 è, tra l'altro, intervenuta al fine di razionalizzare e semplificare le regole per la determinazione della base imponibile IRES dei soggetti IAS *adopter*.

In particolare:

- attraverso l'introduzione nell'art. 83 di una disposizione di carattere generale che attribuisce rilevanza – **anche in deroga alle disposizioni del TUIR** che conferiscono preminenza alla forma giuridica delle operazioni – ai criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione IAS/IFRS (c.d. "derivazione rafforzata");
- proprio per chiarire e precisare la portata del principio di derivazione rafforzata si demanda ad un regolamento (c.d. "IAS/IRES") l'adozione di disposizioni attuative.


## UN PO' DI "STORIA" ...

Da dove veniamo

III. D.M. 01.04.2009  
(c.d. "IAS/IRES")



La conferma della  
"neutralità" dell'FTA



A tal fine, l'articolo 5 del decreto ministeriale n. 48/2009 ("regolamento IAS/IRES") ha specificato che l'articolo 13 del D.lgs. n. 38/2005 va applicato assumendo le disposizioni dell'articolo 83 del T.U.I.R. nella formulazione vigente *sino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007*, vale a dire in base alle qualificazioni giuridiche (e quindi, in linea di principio, non conferendo rilevanza alle qualificazioni IAS/IFRS *compliant*).

Ma, più in particolare, la **perdurante neutralità delle transizioni agli IAS/IFRS** operate a partire dal 2008 è garantita dalle disposizioni previste dal decreto ministeriale 30 luglio 2009, emanato in attuazione delle disposizioni contemplate dall'articolo 15, commi 8 e 8-bis del decreto legge n. 185/2008.


## UN PO' DI "STORIA" ...

Da dove veniamo

III. D.M. 01.04.2009  
(c.d. "IAS/IRES")



La "derivazione  
rafforzata"



Il regolamento IAS/IRES ha precisato che l'articolo 83 del T.U.I.R. ha la funzione di recepire, anche ai fini fiscali, le rilevazioni contabili espressione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma.

In particolare, l'articolo 2, comma 1, del regolamento IAS/IRES prevede che assumono rilevanza fiscale gli elementi reddituali e patrimoniali rappresentati in bilancio sulla base del principio della prevalenza della sostanza sulla forma.


**Derogando, quindi:**

- ai criteri di competenza previsti dall'articolo 109, commi 1 e 2, del T.U.I.R. (criteri ancorati al passaggio della proprietà dei beni oggetto di scambio, al compimento della prestazione per le prestazioni di risultato, ovvero alla maturazione dei corrispettivi *pro rata temporis* per le prestazioni di durata);
- ad ogni altra disposizione che assuma i componenti reddituali e patrimoniali in base ad una rappresentazione non conforme al principio della prevalenza della sostanza sulla forma.

## UN PO' DI "STORIA"...

Da dove veniamo

### IV. D.M. 30.07.2009




Il decreto ministeriale 30 luglio 2009, ha stabilito un **regime transitorio** analogo a quello previsto dall'articolo 15 del decreto legge n. 185/2008 che, si ricorda, regolava la transizione per i soggetti IAS *adopter* dal regime di derivazione giuridica al regime di derivazione rafforzata introdotto dalla legge finanziaria 2008, garantendo alle operazioni qualificate, classificate e imputate temporalmente sulla base della previgente impostazione fiscale di derivazione giuridica (c.d. "operazioni pregresse") la **continuità** dei relativi effetti reddituali e patrimoniali.



## UN PO' DI "STORIA"...

Da dove veniamo

### IV. D.M. 30.07.2009



## - Il trattamento delle "operazioni pregresse" -

Per assicurare la menzionata "continuità" di trattamento, l'articolo 1, comma 1, del D.M. 30.07.2009 ha stabilito che *"continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio di tale esercizio e di quelli successivi delle operazioni pregresse che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell'esercizio precedente a quello di prima applicazione dei principi contabili internazionali"*.

**N.B.** Il decreto 30.07.2009 ha, inoltre, previsto la possibilità di avvalersi dei regimi di riallineamento (a titolo oneroso, *i.e.* dietro versamento di un'imposta sostitutiva *ad hoc*) di cui all'articolo 15, comma 3, lett. a) e b), del D.L. n. 185/2008.

## UN PO' DI "STORIA" ...

### Da dove veniamo



## "Derivazione rafforzata" ... ma non troppo...

**N.B.** Anche nel sistema di derivazione rafforzata introdotto dalla legge finanziaria 2008 **sopravvivono**, peraltro, tutte le specifiche regole di natura fiscale che non recepiscono le rappresentazioni di bilancio o che le riconoscono solo in parte (prevedendo limitazioni alla loro rilevanza fiscale o ripartendone nel tempo la manifestazione).

Si tratta delle norme che, già con riguardo alle imprese non IAS *adopter*, prevedono espresse deroghe alle risultanze di bilancio; deroghe che assumono la stessa rilevanza, come tali, anche per i soggetti IAS *adopter*.



**Il legislatore fiscale continua, quindi, a riservarsi un significativo margine di autonomia rispetto al pieno riconoscimento delle risultanze di bilancio.**

## UN PO' DI "STORIA" ...

Da dove veniamo

### «LE DIVERGENZE STRUTTURALI»



(Circolare AdE 10 luglio 2009,  
n. 33/E, par. 4)

## "Derivazione rafforzata" ... ma non troppo...

*"Il nuovo sistema basato sulla "derivazione rafforzata" non elimina tutte le possibili divergenze tra i valori civili ed i valori fiscali degli elementi patrimoniali dell'impresa, in quanto anche le vigenti disposizioni fiscali non danno piena rilevanza a tutte le rappresentazioni di bilancio, creando in alcune ipotesi disallineamenti di valore "strutturali" (si pensi ad esempio, agli ammortamenti di beni materiali deducibili nei limiti dei coefficienti tabellari, agli ammortamenti di taluni beni immateriali deducibili solo extracontabilmente, agli accantonamenti al TFR deducibili nei limiti previsti dalle specifiche disposizioni legislative e contrattuali)."*

## UN PO' DI "STORIA" ...

### Da dove veniamo



## "Derivazione rafforzata" ... ma non troppo...

I componenti reddituali qualificati, classificati e imputati sulla base delle regole IAS risultano **comunque soggetti**:

*i)* alle norme di variazione previste dal T.U.I.R. con riferimento alle **vicende estimative**, come, ad esempio, per quanto riguarda:

- i limiti alla deducibilità degli ammortamenti (si continua a far riferimento ai coefficienti stabiliti nella tabella di cui al D.M. 31.12.1988);
- i limiti alla deducibilità degli accantonamenti (per i quali vale la generale regola di irrilevanza fiscale, con recupero all'atto dell'utilizzo del relativo fondo del costo a suo tempo sterilizzato, eccezion fatta per gli accantonamenti ai fondi espressamente contemplati dal T.U.I.R.);

## UN PO' DI "STORIA" ...

### Da dove veniamo



## "Derivazione rafforzata" ... ma non troppo...

I componenti reddituali qualificati e imputati sulla base delle regole IAS risultano **comunque soggetti** (segue):

- ii)* alle disposizioni *ad hoc* di carattere prettamente fiscale come, ad esempio, per quanto riguarda:
- il criterio di tassazione per cassa (interessi di mora, compensi agli amministratori, dividendi);
  - lo scorporo del valore del terreno dal valore del fabbricato ammortizzabile;
  - la disciplina della *participation exemption* e della detassazione dei dividendi intersocietari;
  - la rateizzazione della tassazione delle plusvalenze;
  - i limiti alla deducibilità degli interessi passivi;
  - i limiti alla deducibilità delle spese di manutenzione;
  - l'indeducibilità dei costi per difetto del requisito di inerenza.

# UN PO' DI "STORIA" ...

## Dove siamo oggi

### → Le norme fiscali di riferimento



È necessario verificare se alcune specifiche disposizioni previste, tra l'altro ai fini delle imposte dirette, per le imprese assicurative possano essere applicate nel differente assetto contabile IAS/IFRS *compliant* senza bisogno di modifiche ovvero se si debba intervenire per coordinarle con le impostazioni contabili tipiche degli IAS/IFRS.

- **Art. 111 del TUIR** che disciplina il trattamento ai fini IRES di talune poste caratteristiche del bilancio assicurativo.
- **Art. 96, comma 13, del TUIR** che regola la deducibilità degli interessi passivi.
- **Art. 16, comma 9, del D.lgs. n. 173/1997** che detta la disciplina fiscale delle svalutazioni e perdite su crediti verso assicurati.
- **Art. 7 del D.lgs. n. 446/1997** che individua la base imponibile IRAP delle imprese di assicurazione.
- **Art. 1, commi 2 e ss., del D.L. n. 209/2002** che prevede un prelievo a carico delle riserve matematiche relative ai contratti di assicurazione sulla vita con contenuto finanziario.




# UN PO' DI "STORIA"...

## Dove siamo oggi

→ Le norme fiscali di riferimento

## I. II T.U.I.R.



## Articolo 111, comma 1-bis T.U.I.R.

**In linea generale**, la variazione delle riserve tecniche obbligatorie concorre alla formazione dell'imponibile IRES "fino alla misura massima stabilita a norma di legge" (cfr. l'articolo 111, co. 1, T.U.I.R.).

**ECCEZIONE:** per quanto riguarda le riserve tecniche obbligatorie relative ai rami vita la relativa variazione da un anno all'altro concorre a formare il reddito imponibile in misura NON integrale, ma corrispondente al seguente rapporto:

- ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa (numeratore);
- ammontare complessivo di tutti i ricavi e i proventi, ancorché esenti o esclusi (denominatore).

Il rapporto è assunto in misura, in ogni caso, non inferiore al 95% e non superiore al 98,5%.

Ne consegue che anche qualora la compagnia non abbia conseguito redditi esenti o esclusi (con un rapporto, quindi, pari a 1), l'importo della variazione deducibile è **comunque limitato al 98,5%**.




## UN PO' DI "STORIA" ...

### Dove siamo oggi

→ Le norme fiscali di riferimento

### I. Il T.U.I.R.



## Articolo 111, comma 1-bis T.U.I.R.

La norma (come chiarito dall'Agenzia delle entrate nella circolare n. 60/E del 2010) si applica alla variazione delle riserve matematiche e delle altre riserve tecniche indicate alla **voce II.6** del conto tecnico dei rami vita – approvato con Regolamento IVASS n.22/2008 – ossia alle:

- Riserve matematiche (II.6.a)
- Riserva premi delle assicurazioni complementari (II.6.b)
- Altre riserve tecniche (II.6.c).

**Non si applica**, invece, alle riserve tecniche, allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati e derivanti dalla gestione dei fondi pensione (II.6.d).


**N.B.** Come precisato nella circolare n. 60/E, la percentuale derivante dal "rapporto" si applica **sia** nel caso in cui la variazione netta delle riserve sia positiva (cioè è un costo), rendendone indeducibile una parte, **sia** nel caso in cui la stessa sia negativa (e quindi è un ricavo), dando luogo ad una corrispondente variazione in diminuzione in dichiarazione dei redditi.

# UN PO' DI "STORIA"...

## Dove siamo oggi

→ Le norme fiscali di riferimento

## I. II T.U.I.R.



## Articolo 111, comma 3 T.U.I.R.

**REGOLA GENERALE:** Piena rilevanza IRES della variazione delle riserve tecniche obbligatorie.

**ECCEZIONE (ulteriore):** La variazione netta della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni, per la parte riferibile alla componente di lungo periodo, è deducibile in quote costanti nell'esercizio in cui è iscritta in bilancio e nei quattro successivi.

**Componente di lungo periodo** = 75% della riserva sinistri.

Ne consegue che la variazione netta della riserva sinistri è deducibile:


- per il **40%** [(25% = variaz. comp. «di breve periodo») + (15% = 1/5 variaz. comp. «di lungo periodo»)] nell'esercizio in cui è iscritta in bilancio
- per il **60%** in quote costanti nei quattro esercizi successivi, generando fiscalità anticipata.

# UN PO' DI "STORIA"...

## Dove siamo oggi

→ Le norme fiscali di riferimento

## I. Il T.U.I.R.



## Articolo 111 T.U.I.R.

L'articolo 111 del T.U.I.R. disciplina, inoltre, altre poste tipiche del bilancio assicurativo, in particolare:


- i costi ed i proventi (realizzati e non) degli investimenti della classe D detenuti a copertura delle riserve tecniche relative a polizze *unit linked* o *index linked*: relativamente a queste ultime, trattandosi di investimenti il cui rischio è direttamente a carico degli assicurati, sono disattivati *ex lege* i regimi di *participation* e *dividend exemption*;
- le valutazioni del magazzino titoli e strumenti finanziari per le imprese cd. "multiramo";
- le provvigioni di acquisizione dei contratti di assicurazione poliennali (c.d. "*deferred acquisition cost*" DAC);
- i costi ed i proventi (realizzati e non) delle quote dei fondi comuni d'investimento della classe D relative alle polizze *unit linked*.

## UN PO' DI "STORIA"...

### Dove siamo oggi

→ Le norme fiscali di riferimento

### I. II T.U.I.R.



## Articolo 111, comma 4 T.U.I.R.

**Costi di acquisizione differiti (DAC):** rappresentano un'attività di bilancio iscritta a fronte del differimento del costo di acquisizione di nuovi contratti assicurativi poliennali, in tal modo ammortizzato lungo la relativa loro durata.

L'articolo 111, comma 4, del T.U.I.R. ne stabilisce, quale regola generale, il riconoscimento fiscale in 3 anni (quello di avvenuta stipula del contratto e i due successivi).

**ECCEZIONE:** per i contratti di assicurazione **sulla vita** è possibile dedurre integralmente i DAC nel periodo stesso di conclusione del contratto.


**IN OGNI CASO** i DAC, qualora *iscritti tra gli elementi dell'attivo a copertura delle riserve tecniche*, sono deducibili nei limiti dei corrispondenti caricamenti dei premi e **per un periodo massimo** pari alla durata di ciascun contratto e **comunque non superiore a dieci anni**.

## UN PO' DI "STORIA"...

### Dove siamo oggi

→ Le norme fiscali di riferimento

### I. Il T.U.I.R.



## Articolo 96, comma 13 T.U.I.R.

L'articolo 96, comma 13, stabilisce che gli interessi passivi sostenuti dalle imprese di assicurazione sono *deducibili nei limiti del 96%* del loro ammontare.

Questa disciplina si applica *anche* agli oneri assimilati agli interessi passivi, sempreché trovino fonte in rapporti che assolvono ad una funzione finanziaria (cfr. la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 19/E del 2009).


Sono *esclusi* dall'ambito applicativo della norma, gli interessi maturati su PCT e su derivati speculativi, gli interessi impliciti su debiti commerciali, gli interessi su depositi di riassicurazione costituiti presso le cedenti, gli interessi da attualizzazione dei fondi rischi e/o rettificativi dell'attivo (IAS 37).

## UN PO' DI "STORIA" ...

### Dove siamo oggi

→ Le norme fiscali di riferimento

### I. II T.U.I.R.



## Articolo 96, comma 13 T.U.I.R.

### - REGOLA AD HOC PER IL CONSOLIDATO FISCALE NAZIONALE -

Gli interessi passivi dovuti da società partecipanti al consolidato a fronte di finanziamenti ricevuti da altre società della medesima *fiscal unit* sono

### INTEGRALMENTE DEDUCIBILI

nei limiti degli interessi passivi gravanti sulle società partecipanti alla *fiscal unit* a fronte di finanziamenti ricevuti da soggetti NON partecipanti al consolidato fiscale.


**IN SINTESI:** gli interessi dovuti su finanziamenti ricevuti «dall'esterno» generano un pari ammontare di interessi deducibili al 100% relativamente ai finanziamenti «intra-consolidato».

# UN PO' DI "STORIA"...

## Dove siamo oggi

→ Le norme fiscali di riferimento

## I. II T.U.I.R.



## Articolo 106, comma 3 T.U.I.R.

L'art. 16, comma 9, del D.lgs. n. 173/1997 stabilisce che le rettifiche di valore (svalutazioni e perdite diverse da quelle derivanti dalla cessione a titolo oneroso) dei crediti nei confronti degli assicurati (per premi) sono deducibili ai sensi dell'articolo 71, comma 3 (ora articolo 106, comma 3) del TUIR.

Come chiarito dall'Agenzia delle entrate, per l'individuazione dell'ambito oggettivo della deducibilità delle rettifiche in parola deve farsi riferimento ai crediti riconducibili alla **voce E.I "Crediti tecnici"** dello schema di bilancio assicurativo (cfr. la circolare n.14/E del 2014).

In particolare, le rettifiche dei c.d. "crediti tecnici (**crediti verso assicurati per premi**) sono rinvenibili all'interno della voce "Altri oneri tecnici" della sezione del conto tecnico:

- Voce "I.8. Altri oneri tecnici al netto delle cessioni in riassicurazione" per la gestione danni;
- Voce "II.11. Altri oneri tecnici al netto delle cessioni in riassicurazione" per la gestione vita."




## UN PO' DI "STORIA" ...

### Dove siamo oggi

→ Le norme fiscali di riferimento

### I. Il T.U.I.R.



## Articolo 106, comma 3 T.U.I.R.

**A partire dall'anno d'imposta 2015...** le rettifiche di valore (svalutazioni e perdite *diverse* da quelle derivanti dalla cessione a titolo oneroso) dei crediti nei confronti degli assicurati per premi sono

### INTEGRALMENTE DEDUCIBILI

nell'esercizio in cui sono rilevate in bilancio.


**N.B.** Le rettifiche di valore "pregresse" (*i.e.* quelle rilevate nei bilanci degli esercizi *ante 2015 e non ancora dedotte*) sono deducibili sulla base di specifiche percentuali secondo un *décalage* che terminerà nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 (cfr. l'articolo 16 del D.L. n. 83/2015).

## UN PO' DI "STORIA"...

### Dove siamo oggi

→ Le norme fiscali di riferimento

## II. Il prelievo annuale sullo *stock* delle riserve matematiche



## Articolo 1, co. 2 e ss. D.L. n. 209/2002

*A decorrere dal periodo d'imposta 2003...* le compagnie sono tenute al versamento di un'imposta sullo *stock* delle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio.


Le riserve da assoggettare a tassazione sono le riserve del lavoro diretto, al lordo della riassicurazione, di cui alle **voci CII, n.1 e DI** dello schema di stato patrimoniale contenuto nel D.lgs. n. 173/1997, relative a polizze i cui rendimenti sono assoggettabili alle ritenute e imposte sostitutive di cui al D.P.R. n. 600/1973 e alla legge n. 482/1985 (cfr. la circolare dell'Agenzia n. 85/E del 2002).

## UN PO' DI "STORIA"...

### Dove siamo oggi

→ Le norme fiscali di riferimento

## II. Il prelievo annuale sullo *stock* delle riserve matematiche



## Articolo 1, co. 2 e ss. D.L. n. 209/2002

Il prelievo avviene con un'aliquota attualmente pari allo **0,50%** dello *stock* delle riserve matematiche risultante alla fine dell'esercizio.

Sono **escluse** dall'imponibile le riserve matematiche relative


- i) ai contratti aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (le quali non producono rendimenti finanziari assoggettabili a ritenuta o imposta sostitutiva),
- ii) ai fondi pensione e ai contratti di assicurazione sulla vita con i quali sono attuate forme pensionistiche individuali (i rendimenti delle quali sono direttamente tassati all'interno del risultato maturato dalle relative gestioni annuali).

## UN PO' DI "STORIA" ...

### Dove siamo oggi

→ Le norme fiscali di riferimento

## II. Il prelievo annuale sullo *stock* delle riserve matematiche



## Articolo 1, co. 2 e ss. D.L. n. 209/2002

### CRITICITÀ

Il prelievo è qualificato dalla stessa norma istitutiva come **un anticipo di imposta** rispetto a quella che verrebbe «naturalmente» prelevata sui rendimenti di polizza alla scadenza contrattuale o in sede di riscatto (totale o parziale) del capitale.

Tuttavia, la dinamica registrata negli anni dalla consistenza delle riserve matematiche, da un lato, e dalla misura dell'aliquota del prelievo, dall'altro, ha impedito alle compagnie di recuperare gli importi anticipati all'Erario.

Anzi, alla fine del 2023 – nonostante i vari meccanismi correttivi successivamente introdotti nel corso del tempo per cercare di «velocizzare» il recupero dell'anticipo d'imposta in parola – il credito vantato dalle compagnie nei confronti dell'Erario ammontava a oltre **9,7 miliardi di Euro**.

# UN PO' DI "STORIA" ...

## Dove siamo oggi

→ Le norme fiscali di riferimento

### III. L'IRAP

## Articolo 7, D.lgs. n. 446/1997

La base imponibile IRAP delle imprese assicurative è delineata facendo **espresso riferimento** alle voci di conto economico individuate nello schema approvato con Reg. ISVAP n. 22/2008 applicabile ai soggetti che non adottano gli IAS, apportando poi le specifiche variazioni ed integrazioni previste dal citato articolo 7:

- i) gli **ammortamenti** dei beni strumentali e le «altre spese di amministrazione» sono deducibili nella misura del **90%**;
- ii) i **dividendi** rilevano nella misura del **50%**;
- iii) le perdite, **le svalutazioni e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti**, rilevano solo se relative ai crediti verso gli assicurati per premi;
- iv) non sono, in ogni caso, deducibili le svalutazioni, le perdite e le riprese di valore dei crediti diversi da quelli vs. assicurati per premi; la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; l'IMU;
- v) gli **interessi passivi**, analogamente a quanto stabilito ai fini IRES, sono deducibili nella misura del **96%**.

N.B.	L'aliquota prevista per le compagnie ass.ve è del 2% più alta di quella ordinaria (5,9% vs. 3,9%)
------	---

# UN PO' DI "STORIA" ...

## Dove siamo oggi

→ Le norme fiscali di riferimento

### III. L'IRAP

<p><b>N.B.</b> L'aliquota prevista per le compagnie ass.ve è del 2% più alta di quella ordinaria (5,9% vs. 3,9%)</p>
--

## Articolo 7, D.lgs. n. 446/1997

Le imprese di assicurazione IAS/IFRS *adopter* (allo stato risulta che ve ne siano solo relativamente ai bilanci consolidati) sono oggi tenute ad utilizzare gli schemi di bilancio approvati con Regolamento ISVAP n. 7 del 2007 (già applicato in sede di consolidato).


Tali schemi non sono, peraltro, comparabili con quelli adottati dai soggetti non *IAS adopter*; in particolare in essi non viene data separata evidenza del "Risultato tecnico dei rami danni (voce 29)" o del "Risultato tecnico dei rami vita (voce 80)" che costituisce il **dato di partenza** per determinare la base imponibile IRAP.

Nel momento in cui le imprese assicurative saranno tenute ad adottare i principi contabili internazionali nel bilancio individuale, si porrà la questione della riscrittura della disciplina IRAP (non potendo trovare giustificazione una norma che continui a far riferimento, ai soli fini IRAP, ad uno schema di bilancio non più compatibile con quello che sarà il nuovo quadro contabile).

## UN PO' DI "STORIA" ...

### Dove siamo oggi

→ Riepilogo fonti normative rilevanti fiscalità soggetti IAS/IFRS adopter



- D.lgs. 28 febbraio 2005, n. 38
- Legge 24 dicembre 2007, n. 244 ("legge finanziaria 2008")
- Decreto ministeriale 1° aprile 2009, n. 48 ("regolamento IAS/IRES")
- D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2)
- Decreto ministeriale 30 luglio 2009
- D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 (convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10)
- Decreto ministeriale 8 giugno 2011
- Decreti ministeriali 10 gennaio 2018 (revisione D.M. 08.06.2011 con regole per scorporo derivati impliciti; coordinamento IFRS 9 e IFRS 15 con regole per determinazione imponibili IRES/IRAP)



**Grazie per l'attenzione!**

**Roma, 21 ottobre 2024**

**Ania**

Associazione Nazionale  
fra le Imprese Assicuratrici